

Commissione per la rilettura delle Costituzioni OCD

Lampada per i miei passi

Rileggere le Costituzioni per un rinnovamento della vita

Scheda 11

CC 167-229 (Cap. III.4-7)

Il governo dell'Ordine (II):


Il Governo generale, provinciale e locale. L'amministrazione dei beni.



Casa Generalizia
Carmelitani Scalzi
Roma 2017

Lampada per i miei passi

Rileggere le Costituzioni per un rinnovamento della vita



Scheda 11

CC 167-229 (Cap. III.4-7)

Il governo dell'Ordine (II):

Il Governo generale, provinciale e locale. L'amministrazione dei beni.

INDICE

| | |
|--|----|
| 1-A. Testo delle Costituzioni..... | 5 |
| CAPITOLO 4: IL GOVERNO GENERALE | 5 |
| CAPITOLO 5: IL GOVERNO PROVINCIALE | 12 |
| CAPITOLO 6: IL GOVERNO LOCALE | 16 |
| CAPITOLO 7: L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI | 18 |
| EPILOGO | 21 |
| APPENDICE..... | 22 |
| 1-B. Norme Applicative..... | 23 |
| CAPITOLO 3: IL GOVERNO GENERALE | 23 |
| CAPITOLO 4: IL GOVERNO PROVINCIALE | 29 |
| CAPITOLO 5: IL GOVERNO LOCALE | 35 |
| CAPITOLO 6: L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI | 37 |
| EPILOGO | 47 |
| FORMULA PER LA PROFESSIONE DI FEDE | 48 |
| 2. Metodo di rilettura personale e comunitaria..... | 50 |
| 3. Introduzione ai cap. III.4-7 delle Costituzioni | 56 |
| 4. Preghiere..... | 67 |



1-A. Testo delle Costituzioni

Parte III: Il Governo dell'Ordine

CAPITOLO 4: IL GOVERNO GENERALE

I. Il Capitolo generale

167. Il Capitolo generale, al quale compete la suprema autorità nell'Ordine,¹ venga celebrato ogni sei anni, in data e luogo da stabilirsi dal Definitorio. Spetta al Preposito Generale convocare il Capitolo, almeno sei mesi prima della sua celebrazione.

168. Nel Capitolo generale hanno voce attiva:

- a) il Preposito Generale e i Definitori, sia quelli scaduti che i neo-eletti;
- b) i Superiori provinciali e gli altri superiori ad essi equiparati secondo le Norme applicative, oppure, se essi stessi sono legittimamente impediti, i loro Vicari;
- c) per ogni Provincia un socio eletto nel Capitolo provinciale, o il suo sostituto, se egli è legittimamente impedito;
- d) i delegati da altri territori, determinati dal Capitolo generale o dal Definitorio straordinario immediatamente precedenti.

¹ Cfr. can. 631, 1.

169. Presidente del Capitolo è il Preposito Generale: spetta a lui convocare le sessioni e proporre gli argomenti da trattare in esse.

170. Spetta al Capitolo generale:

a) promuovere la spirituale vitalità, l'unità e lo sviluppo dell'Ordine e provvedere al suo continuo rinnovamento, con la cooperazione di tutti i membri²;

b) eleggere il Preposito Generale e i Definitori;

c) trattare dell'opportunità di stabilire Costituzioni, di interpretarle autenticamente, di modificarle o abrogarle, a norma del n. 150;

d) trattare della promulgazione o dell'abrogazione – per tutto l'Ordine – delle Norme applicative;

e) emanare opportune Ordinazioni per il bene dell'Ordine;

f) trattare dello stato, dell'erezione o soppressione, della divisione o modificazione delle Province;

g) discutere sulla promozione delle missioni;

h) esaminare lo stato economico dell'Ordine e la cooperazione in questo campo tra le Province e il centro dell'Ordine;

i) stabilire le norme secondo le quali, salvo il diritto comune, il Capitolo deve svolgersi.

171. Qualora l'ufficio di Preposito Generale rimanesse vacante entro il primo triennio dalla celebrazione del Capitolo generale ordinario, il Vicario generale convochi il Capitolo generale straordinario, a norma del n. 178. In questo Capitolo straordi-

² Cfr. PC 4; can. 631, 1.



nario, avranno voce attiva tutti quelli elencati al n. 168, eccetto il Preposito Generale e i Definitori scaduti, che come tali non partecipano al Capitolo.

172. Inoltre il Definitorio, per motivo urgente, potrà convocare un Capitolo generale straordinario, nel quale avranno voce attiva gli stessi del numero precedente.

II. Il Preposito generale

173. È compito del Preposito Generale governare tutto l'Ordine, curarne il bene comune, promuoverne la vitalità, favorire la cooperazione tra le Province e il centro dell'Ordine. Per meglio realizzare tutto questo, comunichi frequentemente con le Province, e nel sessennio compia la visita pastorale personalmente o per mezzo d'altri.

174. A questo ufficio venga eletto un sacerdote che abbia particolari doti pastorali e umane. Sia profondamente penetrato dello spirito dell'Ordine, conosca a fondo la sua storia e la sua vita nella Chiesa. Abbia compiuto cinque anni dalla professione solenne e quaranta di età.

175. Il Preposito resterà in carica per sei anni. Potrà essere rieletto, coi due terzi dei voti, per il sessennio successivo; non potrà, però venire rieletto per un terzo sessennio.

176. Quale supremo Superiore dell'Ordine il Preposito Generale ha diretta autorità su tutte le Province, i conventi e i religiosi³.

Inoltre, può sbrigare da solo tutti gli affari non riservati al Capitolo generale o al Definitorio. Nei casi prescritti dal Diritto,

³ Cfr. can. 622.



ascolti i Definitori e ne richieda il consenso, li informi debitamente sulla situazione e sui problemi dell'Ordine. Nel disbrigo delle varie pratiche e per promuovere l'unione tra il centro dell'Ordine e le Province, si avvalga del loro aiuto⁴.

In caso di necessità e col consenso dei Definitori potrà sbrigare anche gli affari riservati al Capitolo o al Consiglio provinciali.

Il Preposito può dispensare in cose che riguardano la sola disciplina religiosa e non gli sono interdette dal Diritto.

177. Il Primo Definitore ricopre l'ufficio di Vicario Generale:

- a) se per qualunque motivo la carica di Preposito è vacante;
- b) quando il Preposito è colpito da una malattia per cui, a suo stesso parere o a giudizio unanime dei Definitori, non può occuparsi dell'Ordine;
- c) quando il Preposito è assente o si prevede che sarà assente da Roma per una settimana; oppure si trova fuori d'Italia.

In questo caso, se il Primo Definitore è assente o impedito, fungeranno da Provicari gli altri Definitori, secondo il loro ordine.

178. Se l'ufficio di Preposito resta vacante entro il primo triennio dopo il Capitolo generale ordinario, il Vicario è tenuto a convocare il Capitolo generale straordinario entro tre mesi, in data e luogo stabiliti dal Definitorio.

⁴ Cfr. *Lettera* 1.9.1582 al P. Gracián.

Se, invece, l'ufficio di Preposito resta vacante dopo la metà del sessennio, il Vicario Generale governerà l'Ordine fino al prossimo Capitolo generale ordinario.

III. Il Definitorio

179. Il Definitorio è formato dal Preposito Generale e da almeno quattro Definitori. Ad esso, fuori del periodo del Capitolo generale, compete la massima autorità dell'Ordine, secondo le presenti Costituzioni e le Norme applicative.

180. Compito dei Definitori è quello di coadiuvare il Preposito Generale nel suo ufficio e svolgere – sotto l'autorità del Preposito o dello stesso Definitorio – quegli altri incarichi che vengono loro affidati, per collaborare tutti insieme al bene dell'Ordine.

181. Quali Definitori si eleggano, da tutto l'Ordine, religiosi dotati di prudenza, di zelo per il bene comune e di dottrina, atti a compiere il loro ufficio, secondo le Norme applicative.

182. I Definitori dureranno in carica per un sessennio, finito il quale uno solo potrà essere rieletto per il sessennio successivo con elezione ordinaria; per la rielezione degli altri occorrono i due terzi dei voti. Ma se viene rieletto il Preposito Generale oppure viene eletto Preposito uno dei Definitori, per la rielezione di tutti i Definitori si richiedono i due terzi dei voti. Nessuno può essere rieletto per un terzo sessennio consecutivo.

183. Il Preposito è tenuto a convocare il Definitorio:

- a) immediatamente dopo terminato il Capitolo generale;
- b) per trattare gli affari che competono al Definitorio;
- c) quando lo richieda la maggioranza del Definitorio.

Tuttavia, il Definitorio non potrà mai celebrarsi se non è presente almeno la maggior parte dei suoi componenti⁵.

184. Il Definitorio deve essere al completo:

- a) per la sessione che segue immediatamente il Capitolo generale;
- b) almeno quattro volte l'anno per trattare le questioni più importanti;
- c) tutte le volte che lo richiedono le Norme applicative.

185. Tutto ciò che è stato deciso in Definitorio il Preposito lo esegua rispettando il pensiero del Definitorio stesso.

186. Quando il Preposito – vedi n. 177 c) – si trova fuori Roma, il Vicario Generale può convocare, in casi urgenti, il Definitorio ma solo per sbrigare gli affari ordinari, secondo le Norme applicative. Il Vicario informerà il Preposito su quanto è stato fatto in tale Definitorio.

187. Per favorire la reciproca comunicazione tra le Province e la Curia generalizia e per promuovere la cooperazione fra tutte le Province dell'Ordine, si tenga il Definitorio straordinario che affronti i più importanti problemi dell'Ordine, secondo le Norme applicative.

Il Definitorio straordinario deve essere convocato dal Preposito – in data e luogo stabiliti dal Definitorio – due volte durante il sessennio. Ne sono membri il Preposito, i Definitori, i Provinciali e alcuni delegati di altri territori, secondo le determinazioni del Definitorio generale.

188. Spetta al Definitorio straordinario accettare – con almeno la maggioranza dei due terzi dei voti – la rinuncia del Preposito

⁵ Cfr. can. 127, 1.

Generale e giudicare della sua incapacità ad espletare il suo ufficio. Parimenti è di competenza dello stesso Definitorio straordinario irrogare allo stesso Preposito la pena della privazione dell'ufficio, nel caso deprecabile che abbia commesso una colpa punita con tale sanzione.

IV. Gli incaricati principali della Curia generalizia

189. Gli incaricati principali presso la Curia generalizia nel nostro Ordine sono: il Procuratore generale, il Segretario generale, l'Economo generale. Essi devono essere eletti dal Definitorio.

190. Il Procuratore generale ha il compito di trattare le pratiche dell'Ordine stesso presso la Sede Apostolica, alle dipendenze del Preposito o del Definitorio, secondo la natura del caso.

191. Il Segretario generale ha il compito di fare da segretario in Definitorio; di custodire ben ordinati in un archivio speciale i dati statistici e tutti i documenti relativi al governo dell'Ordine, tenendoli sempre disponibili; di coadiuvare il Preposito e i Definitori secondo le specifiche istruzioni eventualmente da loro ricevute.

192. L'Economo generale ha il compito di amministrare i beni dell'Ordine secondo le norme del capitolo VII della III parte di queste Costituzioni.



CAPITOLO 5: IL GOVERNO PROVINCIALE

I. Il Capitolo provinciale

193. Il Capitolo provinciale sia tenuto ogni tre anni, nel tempo e nel luogo stabiliti dal Consiglio provinciale, previa consultazione della Provincia. Spetta al Provinciale convocare il Capitolo e informare quanto prima il Definitorio sul tempo e il luogo del Capitolo stesso.

194. Nel Capitolo provinciale avranno voce attiva:

- a) il Provinciale e i Consiglieri, sia quelli scaduti che i neo-eletti;
- b) i superiori locali, secondo le Norme applicative;
- c) i delegati eletti dai religiosi che non partecipano al Capitolo per il loro ufficio, secondo quanto stabilito dal Capitolo provinciale immediatamente precedente, seguendo le Norme applicative.

195. Al Capitolo provinciale compete:

- a) provvedere alla situazione spirituale e materiale della Provincia, emanare, nei limiti della sua competenza, opportune Ordinazioni e notificarle al Definitorio;
- b) eleggere il Provinciale, i Consiglieri provinciali, il socio e il suo sostituto per il Capitolo generale;
- c) eleggere quei superiori che, secondo le Norme applicative, sono di sua competenza.

196. Le Ordinazioni del Capitolo per aver valore devono essere approvate con i due terzi dei voti; e decadono se nel Capitolo ordinario immediatamente successivo non sono approvate con la stessa maggioranza di voti.

197. L'elezione del Provinciale sia fatta dal Capitolo stesso, dopo previa consultazione dei religiosi della Provincia, se-

condo le Norme applicative. Dove particolari situazioni lo consigliano, il Capitolo provinciale potrà stabilire un altro modo per eleggere il Provinciale: ma tale modo dovrà essere approvato dal Definitorio.

198. Se, per qualsiasi causa, l'ufficio di Provinciale resta vacante entro i primi diciotto mesi dall'elezione, il Vicario Provinciale convochi entro tre mesi il Capitolo straordinario per eleggere il nuovo Provinciale. In questo Capitolo avranno voce attiva quelli che l'hanno nel Capitolo provinciale ordinario, eccetto il Provinciale e i Consiglieri scaduti dalla carica, che, in quanto tali, non parteciperanno al Capitolo.

Se, però, l'ufficio di Provinciale divenisse vacante durante il Capitolo generale, spetta al Definitorio, dopo aver ascoltato il Consiglio provinciale, stabilire il modo di provvedervi.

II. Il Superiore provinciale

199. Al Provinciale spetta il governo diretto della Provincia, a norma delle Costituzioni. Gli competono, inoltre, quelle facoltà che il Diritto comune conferisce al Superiore Maggiore e all'Ordinario.

200. All'ufficio di Provinciale venga eletto un sacerdote che abbia compiuto cinque anni di professione solenne e trentacinque anni di età. Abbia le doti necessarie per il buono svolgimento del suo ufficio.

201. Il Provinciale, in quanto animatore e coordinatore della vita e dell'attività della Provincia, si preoccupi che tutti i religiosi – ognuno al suo posto – vivano e collaborino in comunione di carità.

Per promuovere la vita fraterna e il bene spirituale delle singole case, il Provinciale abbia un costante contatto con le

comunità e almeno una volta nel triennio compia la visita pastorale di tutti i conventi della Provincia.

Curi con ogni mezzo l'unione tra la Provincia e il centro dell'Ordine e cerchi di cooperare per quanto può alla buona riuscita delle iniziative prese dal Preposito e dal Definitorio per il bene dell'Ordine. Inoltre promuova lo spirito di unione e di collaborazione con gli Ordinari dei luoghi.

202. Il Provinciale viene eletto per un triennio, finito il quale potrà essere rieletto coi due terzi dei voti per un secondo triennio subito successivo, ma non per un terzo triennio.

203. Risultando vacante per qualsiasi motivo l'ufficio di Provinciale, il Primo Consigliere col nome di Vicario Provinciale governerà la Provincia con pieni poteri, rispettando il n. 198 delle presenti Costituzioni.

Il Primo Consigliere sarà ugualmente Vicario Provinciale col potere di svolgere le ordinarie pratiche, quando il Provinciale per più di un mese dovesse essere assente dalla Provincia o trovarsi in qualche Delegazione o Missione affidata alla Provincia. Mancando il Primo Consigliere fungeranno da Vicari gli altri Consiglieri, secondo il loro ordine, salvo restando il Diritto comune. In questi casi non si può convocare il Consiglio se non col consenso del Provinciale.

III. Il Consiglio provinciale

204. Il Consiglio provinciale è formato dal Provinciale e da quattro Consiglieri. Ad esso, fuori del tempo del Capitolo provinciale, compete nella Provincia la suprema autorità, secondo le presenti Costituzioni.

205. Riguardo all'età e qualità richieste per i Consiglieri si osservino le Norme applicative. I Consiglieri potranno essere rieletti per il triennio successivo, ma non per un terzo triennio.

206. I Consiglieri hanno il compito di aiutare il Provinciale con il consiglio e l'azione nel promuovere la vita e l'attività della Provincia.

207. Il Provinciale è tenuto a convocare il Consiglio:

- a) subito dopo il Capitolo provinciale;
- b) almeno due volte l'anno, in data da notificare tempestivamente a tutta la Provincia;
- c) per trattare gli affari stabiliti dal Diritto;
- d) quando tre Consiglieri lo richiedono.

208. Il Consiglio deve essere completo per trattare le questioni più importanti, secondo le Norme applicative. Non si può tenere il Consiglio se non sono presenti almeno tre dei suoi membri.

209. I Capitoli provinciali, allo scopo di promuovere la mutua comunicazione e cooperazione fra le case e la vitalità di tutta la Provincia, possono istituire il Consiglio plenario per tutta o per una parte della Provincia.

CAPITOLO 6: IL GOVERNO LOCALE

I. Il Superiore locale e il suo Consiglio

210. Il Superiore locale ha il compito della cura diretta di una comunità e dei singoli religiosi, promuovendo lo spirito di famiglia e dirigendo la vita fraterna e apostolica in servizio di carità.

211. Perché un religioso possa essere eletto all'ufficio di Superiore locale, si richiede che sia sacerdote, dotato di qualità umane e pastorali e abbia compiuto trent'anni di età e tre di professione solenne, salvo il Diritto universale.

212. In ciò che riguarda la disciplina della vita quotidiana, il Superiore può per motivi ragionevoli dispensare i suoi religiosi e se stesso. Ma se si tratta di dispensare tutta la comunità da atti che riguardano la vita regolare, lo faccia raramente e per grave motivo.

213. Se l'ufficio di Superiore è vacante o se il Superiore è assente dalla casa, la comunità sarà nel frattempo governata dal Vicario secondo le Norme applicative.

214. Nel caso in cui tanto il Superiore che il Primo Consigliere debbano partecipare al Capitolo provinciale, deve essere eletto dal Capitolo conventuale un Vicario che governerà la comunità finché il nuovo Superiore o, in sua mancanza, il Primo Consigliere della casa non avrà preso possesso del proprio ufficio.

215. In ogni comunità ci sia il Consiglio, formato dal Superiore e da due Consiglieri, rispettando le Norme applicative. Compito dei Consiglieri è assistere il Superiore col consiglio prudente e l'attiva e responsabile collaborazione nel governo della casa.

II. Il Capitolo conventuale

216. Il Capitolo conventuale è formato dal superiore e dai religiosi conventuali di voti solenni che hanno voce almeno attiva.

217. Spetta al Capitolo conventuale discutere e decidere sui problemi più importanti della casa secondo le Norme applicative.

218. Il superiore deve convocare il Capitolo:

- a) ogniqualvolta lo esiga la necessità o una ragionevole causa;
- b) quando lo richiedono i consiglieri locali o la maggior parte dei capitolari.

CAPITOLO 7: L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI

219. Gli amministratori nel gestire con diligenza i beni tengano presenti le esigenze della carità e della giustizia non meno che della povertà propria dell'Ordine. Liberi da ogni indebita preoccupazione, abbiano fiducia nella Provvidenza del Padre celeste. Evitino diligentemente ogni apparenza di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni¹.

220. L'Ordine, le Province, le Case, in quanto godono per lo stesso diritto di personalità giuridica, hanno la capacità di acquistare e di amministrare beni temporali, possederli e alienarli – a norma del Diritto – per l'onesto sostentamento dei religiosi e per l'acquisto dei mezzi convenienti alle proprie attività apostoliche, religiose, caritative ed educative. Questo vale anche per gli altri enti giuridici eretti dal Definitorio o dal Consiglio provinciale. Il Preposito, il Provinciale, i Superiori locali e i loro economi possono porre – come rappresentanti – atti di amministrazione civile, a norma del Diritto².

221. I beni temporali dell'Ordine, in quanto beni ecclesiastici, sono retti dalle disposizioni del Diritto universale della Chiesa circa i beni temporali e dalle prescrizioni del diritto proprio del nostro Istituto³.

222. Il diritto e il dovere di amministrare i beni temporali a norma del Diritto compete ai Superiori e al loro Consiglio. Sotto la loro autorità l'amministrazione immediata spetta agli eco-

¹ Cfr. can. 634, 2; 635, 2.

² Cfr. can. 634, 1.

³ Cfr. can. 635, 1.

nomi, i quali adempiono il loro incarico in spirito di fraterno servizio⁴.

223. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere posti validamente tanto dai Superiori quanto dagli economi o da altri ufficiali a ciò designati dalla competente autorità, col permesso almeno tacito del superiore. Ma per la validità degli atti di amministrazione straordinaria è sempre richiesto – a norma del Diritto – il permesso esplicito del superiore⁵.

224. È compito del Definitorio, dopo aver ascoltato secondo il caso i Consigli provinciali, determinare per le singole nazioni o regioni le facoltà dei Superiori Maggiori e locali per quanto riguarda le spese straordinarie, la contrazione dei debiti e la alienazione dei beni – salvo il dovere di ricorso alla Sede Apostolica a norma del Diritto.

225. Spetta al Definitorio e, rispettivamente, al Consiglio provinciale determinare le facoltà del Preposito e del Provinciale riguardo alle spese ordinarie. È compito, invece, del Consiglio provinciale determinare le facoltà dei superiori locali per le spese ordinarie.

226. In caso di divisione o soppressione di una Provincia, compete al Definitorio disporre dei beni temporali di essa, osservando le prescrizioni del Diritto. Se si tratta, invece, della soppressione di un convento, tale diritto spetta al Consiglio provinciale.

227. L'Economo generale ha il compito di amministrare i beni dell'Ordine sotto l'autorità del Preposito e del Definitorio.

⁴ Cfr. can. 636, 1.

⁵ Cfr. can. 638, 2.

228. All'Economo provinciale compete, sotto l'autorità del Provinciale e del suo Consiglio, amministrare i beni della Provincia e coordinarne l'amministrazione così che tutti i conventi, in modo equo e proporzionato, concorrano alle spese comuni della Provincia e si abbia una vera comunicazione dei beni temporali tra le comunità.

229. All'Economo del convento, sotto l'autorità del superiore, spetta il compito di amministrare i beni della casa e, nei limiti della sua facoltà, provvedere con cuore generoso ai bisogni dei fratelli, tenendo conto dell'età e delle necessità dei singoli.

EPILOGO

Impegniamoci a realizzare generosamente questo progetto di vita che le Leggi hanno cercato di delineare. Fedeli alla grazia con la quale il Signore ci ha chiamati al Carmelo Teresiano e continua a richiamarci, noi – singoli e comunità – vogliamo riflettere profondamente sulla dottrina e sulle norme qui proposte per impostare secondo esse, con spirito evangelico, una mentalità e una vita.

Lo sforzo e l'amore per vivere secondo le esigenze del carisma, mentre a poco a poco spegneranno l'amor proprio, ci doneranno quella libertà dei figli di Dio che risiede nella pienezza della carità.

Stimando debitamente le nostre Leggi, però liberi dalla schiavitù della lettera, dobbiamo badare a non estinguere lo Spirito (cfr. 1 Ts 5, 19), ma anzi, a manifestarlo attraverso la fedeltà al nostro carisma, protesi al bene del Popolo di Dio (cfr. 1 Cor 12,7).

Mentre nella fede aspettiamo la beata speranza e la venuta del Signore, dobbiamo avere soprattutto la carità che è vincolo della perfezione (cfr. Col 3, 14), attendendo che, terminata la corsa, riceviamo la corona dal Signore, giudice giusto (cfr. 2 Tm 4, 6-8) che alla sera della vita ci giudicherà sull'amore⁶.

⁶ Cfr. Avvisi e sentenze di S. GIOVANNI DELLA CROCE: «A sera sarai esaminato sull'amore. Impara ad amare come Dio vuole essere amato e lascia le tue maniere» (n. 57).

APPENDICE

Formula per la Professione religiosa

Approvata dalla S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, il 26 febbraio 1975.

Io, fra N. N.
per vivere fedelmente
in unione con la Vergine Maria
nell'ossequio di Gesù Cristo,
davanti ai miei fratelli
nelle tue mani, fra N. N.,
per un anno (o per un triennio* o per sempre)
faccio voto a Dio
di castità, povertà e obbedienza
secondo la Regola e le Costituzioni
dell'Ordine dei Frati Scalzi
della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.
Mi dono con tutto il cuore
a questa famiglia iniziata da Santa Teresa,
affinché, con la grazia dello Spirito Santo
e l'aiuto della Madre di Dio,
nella perenne orazione e nell'azione apostolica
al servizio della santa madre Chiesa,
raggiunga la carità perfetta
e glorifichi in eterno la Trinità santissima.

* Cfr. Costituzioni n. 120

1-B. Norme Applicative

Parte III: Il Governo dell'Ordine

CAPITOLO 3: IL GOVERNO GENERALE

I. Il Capitolo generale

179. Il Capitolo sia preparato accuratamente sotto la direzione del Definitorio, salvo il disposto del n. 200 b) di queste Norme, con la facoltà per le Province, le Comunità e i singoli religiosi di manifestare i propri desideri e le proposte¹.

180. Nel giorno stesso dell'inizio del Capitolo, se il rito lo permette, i Capitolari celebrino la Messa dello Spirito Santo, che converrà celebrare, aggiungendo particolari intenzioni nella preghiera dei fedeli.

Nella prima sessione del Capitolo il Preposito o il Vicario Generale dichiara aperto il Capitolo stesso e vengono letti pubblicamente i nomi di coloro che vi hanno voce attiva. Qualora sorga il dubbio se uno dei capitolari abbia il diritto di dare il voto, il Definitorio dirima la questione.

181. Compete al Presidente del Capitolo convocare le sessioni, porre gli argomenti da trattare, guidare le discussioni, a meno che questo compito non sia stato affidato dal Capitolo a un altro modera-

¹ Cfr. can. 631, 3.

tore, scelto dal Capitolo stesso. Se il Presidente omette qualche cosa degna di essere proposta, ogni Definitore la può presentare. E ciò si dovrà fare anche quando quattro capitolari lo chiedono per iscritto.

Spetta allo stesso Presidente curare che tutti i capitolari possano esprimere la propria opinione con ogni libertà e sincerità affinché da un dialogo e da un consiglio comune le questioni possano essere decise con maggiore maturità.

182. È di competenza del Capitolo generale, se lo giudicherà opportuno, costituire un Consiglio di presidenza e determinarne il compito.

183. a) Il Capitolo elegga un segretario che ha il compito di trascrivere fedelmente gli atti del Capitolo e di provvedere quanto appartiene alla segreteria. Su proposta del Presidente, gli siano assegnati dal Capitolo anche altri religiosi come aiutanti.

b) Spetta al Presidente e ai due capitolari che gli siedono più vicini compiere l'ufficio di scrutatori.

184. a) Son detti Capitolari i religiosi che nel Capitolo generale hanno voce attiva, a norma del n. 168 delle Costituzioni.

b) Tutti i Capitolari hanno il diritto di essere convocati. Se uno di loro non è convocato, può ricorrere a norma del diritto². Aperto il Capitolo, non siano attesi gli assenti, eccetto il Preposito o il Vicario Generale che, a giudizio del Capitolo, dovranno essere aspettati.

c) I Capitolari legittimamente convocati sono tenuti a essere presenti, se non sono legittimamente impediti.

d) Tutti i Capitolari hanno l'obbligo di esaminare con la conveniente diligenza tutte le questioni, dare il voto e cooperare generosamente per il buon esito del Capitolo.

185. a) Le questioni del Capitolo devono essere decise a voti segreti, a meno che non si tratti di cose di minore importanza o di quelle che, a giudizio del Capitolo, possono essere decise per unanime acclamazione.

² Cfr. can. 166.

b) A meno che nel nostro diritto non sia stabilito diversamente, per dirimere le questioni si richiede ed è sufficiente la maggioranza dei voti.

c) Se sorge qualche controversia circa i voti, il Presidente del Capitolo e i Definitori, oppure se piace al Capitolo, il Consiglio di presidenza, la definiscano a maggioranza di suffragi; se invece sorgono dubbi su altre materie, decida il Capitolo a maggioranza di voti.

d) Se succede qualche cosa che assolutamente sembri doversi decidere e i voti sono uguali, il Presidente, con i quattro Capitolari che hanno i primi posti, la dirimano a voti segreti.

186. Le elezioni del Preposito e dei Definitori avvengano nei giorni stabiliti dal Presidente, udito il Capitolo.

187. Prima di procedere alla elezione del nuovo Preposito, il Presidente del Capitolo dia al Capitolo una relazione, approvata dal Definitorio, sulla vita dell'Ordine durante il sessennio e sulla sua situazione economica.

188. Nel giorno stabilito per l'elezione del Preposito Generale, se il rito lo permette, ci sia la Messa dello Spirito Santo o qualche altra celebrazione con cui si invochi l'aiuto dello stesso Spirito.

189. Compiute debitamente le elezioni e manifestata l'accettazione degli eletti, questi siano proclamati nell'ufficio dal Presidente o da colui che gli sta immediatamente dopo. Gli eletti facciano la professione di fede secondo la formula approvata dalla Chiesa.

190. Se il Preposito Generale appena eletto non è presente in Capitolo, bisogna subito notificargli l'elezione chiedendogli di manifestare l'accettazione. Se accetta, lo si aspetti per un tempo da determinarsi dal Capitolo; altrimenti la celebrazione del Capitolo può proseguire. In caso di assenza di un Definitore, il Capitolo decida se lo si deve attendere o meno.

191. Gli atti del Capitolo generale, firmati da tutti i Capitolari, siano scritti in due testi da conservarsi uno a Roma, nell'Archivio generalizio dell'Ordine, l'altro a Genova, nel convento di S. Anna.

II. Il Preposito generale

192. Per promuovere il bene di tutto l'Ordine, il Preposito stia in frequente contatto con le Province, mandi all'Ordine lettere pastorali e curi che le notizie opportune siano comunicate regolarmente a tutto l'Ordine.

193. Il Preposito Generale ha il titolo di Priore del santo Monte Carmelo. Il superiore di quel cenobio si chiami Vicario e nel governo di esso abbia l'autorità e le facoltà che competono ai superiori locali.

194. Spetta al Preposito Generale, con il consenso del Definitorio, aggregare gli Istituti di vita consacrata, che ne facessero debita richiesta, al nostro Ordine, a norma del diritto³.

195. Lo stemma dell'Ordine, il cui esemplare viene stampato all'inizio del libro delle Costituzioni, non sia in alcun modo cambiato o alterato.

III. Il Definitorio

196. Il candidato a Definitore, oltre le qualità richieste dalle Costituzioni, bisogna che abbia compiuto trent'anni di età e cinque dalla professione solenne.

197. Al Definitorio generale spetta particolarmente:

a) sciogliere con una dichiarazione pratica i dubbi sulle Costituzioni;

b) interpretare autenticamente le altre leggi dell'Ordine fuori delle Costituzioni;

c) emanare Istruzioni o altri atti per tutto l'Ordine, purché non siano in contraddizione con la Regola, le Costituzioni o altre norme sancite dal Capitolo generale;

³ Cfr. can. 580.

d) accertare, fuori del periodo del Capitolo Generale la rinuncia dei Definitori e provvedere all'ufficio vacante di Definitore;

e) accettare, fuori del Capitolo provinciale e dopo aver udito il Consiglio provinciale, la rinuncia dei Provinciali, dei Soci, dei Sostituti al Capitolo generale; e così pure accettare la rinuncia dei Delegati per quei territori che, oltre le Province, sono rappresentati nel Capitolo generale;

f) privare dell'ufficio i Definitori e i Superiori Provinciali; ugualmente rimuovere dall'incarico il Procuratore generale, avvertita la Sede Apostolica.

g) ammettere o lasciare fondazioni di religiosi;

h) imporre tasse all'Ordine in vista di spese riguardanti il bene comune, secondo le norme stabilite dal Capitolo generale, uditi i Consigli provinciali;

i) dispensare uno o più conventi in ciò che riguarda la disciplina religiosa, per oltre tre mesi, non però oltre il Capitolo generale immediatamente successivo;

j) dispensare dalle Costituzioni in materia di governo delle Province o delle case, ma solo in casi particolari;

k) trattare fuori del periodo del Capitolo generale tutte le questioni ad esso riservate;

l) convocare il Capitolo generale straordinario, a norma del n. 172 delle Costituzioni;

m) fungere da supremo Tribunale dell'Ordine;

n) nominare gli ufficiali maggiori della Curia generalizia;

o) concedere la facoltà di tenere scuole per estranei;

p) provvedere per le case ad esso immediatamente soggette in tutto ciò che nelle Province è riservato al Capitolo o al Consiglio provinciale.

198. In circostanze particolari il Definitorio può delegare temporaneamente le sue facoltà al Preposito, a norma del diritto. In tal caso il Preposito dia relazione al Definitorio sull'uso di questa facoltà.

IV. Il Definitorio straordinario

199. Le questioni da trattare nel Definitorio straordinario siano tempestivamente predisposte dal Definitorio e comunicate ai Provinciali. È diritto delle Conferenze dei Superiori e dei Consigli provinciali proporre argomenti da trattare.

200. Oltre i compiti stabiliti nel n. 188 delle Costituzioni, spetta al Definitorio straordinario:

a) su proposta del Definitorio, emanare decisioni e norme, valide fino al Capitolo generale immediatamente successivo, purché non siano in contrasto con le nostre leggi e con le norme approvate dal Capitolo;

b) attendere accuratamente alla preparazione del Capitolo generale, sotto la direzione del Definitorio.

V. Gli Ufficiali della Curia generalizia

201. Oltre a quelli elencati al n. 189 delle Costituzioni, ci siano presso la Curia generalizia i seguenti ufficiali, che devono essere nominati dal Preposito Generale con voto deliberativo del Definitorio:

- a) il Vicesegretario generale;
- b) il Segretario dell'informazione e della statistica;
- c) il Segretario per la formazione, che eserciti il suo ufficio a norma di quanto è detto nelle leggi sulla formazione;
- d) il Segretario delle missioni;
- e) il Segretario per le nostre monache;
- f) il Segretario per l'apostolato e l'Ordine Secolare;
- g) il Postulatore generale;
- h) l'Archivista generale.

202. Al Postulatore generale, il cui mandato deve essere approvato dalla Congregazione per le cause dei Santi, compete, dietro licenza del Capitolo generale o del Definitorio, di assumere e trattare le cause di Beatificazione e di Canonizzazione dei Servi di Dio

dell'Ordine e di promuoverle a norma del diritto. Due volte all'anno sottoporrà al Definitorio la relazione delle entrate e delle uscite.

Per le spese delle cause, il Definitorio stabilisca un contributo semestrale delle singole comunità.

203. Tutti gli ufficiali, sotto la guida del Preposito e del Definitorio, esercitino il loro compito secondo le istruzioni approvate dal Definitorio stesso per i singoli incarichi.

204. Per quanto riguarda il governo della Casa generalizia, il Definitorio nominerà un padre che, a modo di superiore locale e in dipendenza dal Preposito, abbia cura dei religiosi addetti al servizio della Curia generalizia.

205. Nella Casa generalizia ci sia l'Archivio dell'Ordine, in cui vengano conservati in buon ordine tutti i documenti della Sede Apostolica e dell'Ordine, raccogliendovi pure, da ogni parte, tutti quegli atti che riguardano la storia dell'Ordine. Lo stesso vale, nei dovuti limiti, dell'Archivio provincializio e locale.

CAPITOLO 4: IL GOVERNO PROVINCIALE

I. Il Capitolo provinciale

206. a) Secondo le norme delle Costituzioni, il Capitolo provinciale dev'essere celebrato nei due mesi che precedono o seguono la scadenza del triennio, ma non dopo il mese di luglio. Spetta al Provinciale convocare il Capitolo sei mesi prima del giorno stabilito per l'inizio.

b) I trienni vanno ordinati in modo che i Capitoli provinciali siano tenuti entro l'anno che precede immediatamente il Capitolo generale.

207. Il Consiglio provinciale prepari accuratamente il Capitolo, offrendo la possibilità a tutti i religiosi di proporre desideri e suggerimenti. Tutti diano grande importanza alla preparazione e, durante il

Capitolo, le singole comunità recitino preghiere speciali, secondo quanto il Consiglio provinciale avrà stabilito.

208. Spetta al Capitolo provinciale decidere sul numero sia dei superiori locali sia dei delegati che prendono parte al Capitolo, in modo che vi sia una conveniente proporzione tra quelli che vi partecipano in forza dell'ufficio e i delegati eletti. Lo stesso Capitolo determini anche il modo e il tempo di eleggere i delegati.

209. Quanto è detto dei Capitolari del Capitolo generale vale, con i debiti adattamenti, anche per i Capitolari del Capitolo provinciale.

210. Il Provinciale è il Presidente del Capitolo. A lui compete stabilire l'ordine delle sessioni e proporre gli argomenti da trattare, salvo sempre il diritto che i Capitolari hanno di far proposte.

Prima di procedere all'elezione del nuovo Provinciale, il Presidente del Capitolo dia una relazione sulla vita della Provincia e sul suo stato economico; tale relazione deve prima essere approvata dal Consiglio provinciale.

211. Spetta ancora al Presidente guidare le discussioni, però in modo che tutti i Capitolari possano dire il proprio parere con ogni sincerità e libertà, affinché dal dialogo e dal consiglio di tutti le questioni possano essere decise con maturità.

Spetta al Presidente, dopo aver consultato il Capitolo, fissare il giorno e la sessione per l'elezione del Provinciale e degli altri superiori.

212. Nel decidere le questioni si osservino le norme prescritte nella «Prassi» del Capitolo provinciale.

213. La consultazione dei religiosi che hanno voce attiva, di cui al n. 197 delle Costituzioni, si faccia dentro un mese dall'inizio del Capitolo, nel giorno da stabilirsi dal Consiglio provinciale.

Spetta al Capitolo provinciale, con l'approvazione del Definitorio, determinare tanto il modo di procedere a questa consultazione come gli effetti giuridici relativi ai candidati all'ufficio di Provinciale.

214. Ferma la prescrizione del n. 135 delle Norme circa la voce passiva, i religiosi che risiedono in una casa sotto l'immediata

giurisdizione del Definitorio o in una casa interprovinciale, hanno diritto di voto nella previa consultazione per l'elezione del Provinciale della loro Provincia. Tuttavia il Preposito e i Definitori sono esclusi da tale diritto.

215. Per le particolari condizioni di qualche posto, i Capitoli provinciali potranno chiedere al Definitorio che l'elezione del Provinciale sia fatta da tutti i religiosi che hanno voce attiva. In questo caso, bisogna stare al modo di eleggere approvato dal Capitolo e dal Definitorio, salvo il diritto universale.

216. a) Nel Capitolo provinciale, eletti il Provinciale e i suoi Consiglieri e tenuta presente la futura elezione del maestro dei novizi e degli studenti, si proceda alla elezione di quei superiori che, secondo la decisione del Capitolo, spetta al medesimo eleggere.

b) Perché si possano trattare più efficacemente le questioni della Provincia, il Capitolo, se lo crederà opportuno una volta fatte le elezioni, potrà far venire i superiori recentemente eletti perché abbiano voce attiva nella decisione delle altre questioni.

217. Le altre norme che riguardano il modo di procedere nel Capitolo provinciale sono determinate nella «Prassi» approvata dal Definitorio.

//. Il Superiore provinciale

218. Il Provinciale metta ogni cura nel compiere la visita pastorale e, quando l'ha conclusa, non ometta di informare debitamente il Preposito Generale sulla situazione della Provincia.

Conviene pure che visiti spesso di persona tutti i conventi, specialmente le case di formazione, partecipando per alcuni giorni alla loro vita comunitaria.

219. Spetta al Provinciale, a norma del diritto universale e delle Costituzioni delle carmelitane scalze, governare i monasteri delle nostre monache e lui soggetti. A quelli che sono affidati alla

peculiare vigilanza del Vescovo diocesano presti le sue cure con fraterna carità¹.

220. a) Il Provinciale non può delegare abitualmente tutta la sua autorità, meno quando la Provincia ha più conventi in un territorio lontano. Allora il Provinciale, consultato il Consiglio provinciale, secondo la diversità delle regioni, potrà mettere a capo di questi conventi un religioso idoneo e delegargli abitualmente tutta la propria autorità, se così sembrerà opportuno, salvo sempre il diritto di limitargliela come lui crede.

b) In tal caso il padre sarà chiamato Delegato provinciale e avrà, nel territorio a lui soggetto, il diritto di presidenza e precedenza come il Provinciale di cui rappresenta la persona.

c) Il Provinciale gli assegni, consultato il Consiglio provinciale, due Consiglieri che lo aiutino come i Consiglieri nella Semiprovincia.

Il Consiglio provinciale potrà conferire al Delegato e ai suoi Consiglieri alcune facoltà di propria competenza.

d) Il Provinciale avverta il Preposito Generale della istituzione e della nomina di questo Delegato.

221. Compete al Provinciale, consigliatosi col Superiore religioso della Missione e avvertito l'Ordinario del luogo, mandare i suoi religiosi in Missione o richiamarli.

222. Il governo immediato dei religiosi che lavorano in Missione è esercitato dal Superiore religioso della Missione, salvi i diritti dell'Ordinario del luogo.

223. Compete al Provinciale, dopo aver avuto il giudizio scritto dei censori, concedere ai suoi religiosi di pubblicare libri o altri scritti, osservando per il resto quello che è di dovere².

¹ Cfr. can. 614. 615.

² Cfr. can. 832.

III. Il Consiglio provinciale

224. Perché uno possa essere eletto Consigliere provinciale si richiede:

- a) che abbia compiuto trent'anni di età e tre anni dalla professione solenne;
- b) che sia sacerdote, se si tratta del Primo Consigliere.

225. È necessario il voto deliberativo del Consiglio provinciale per nominare:

- a) i Superiori delle case che non sono stati eletti dal Capitolo;
- b) il Superiore religioso della Missione affidata alla Provincia, a meno che il Capitolo provinciale non abbia decretato altrimenti;
- c) il Maestro di spirito sia dei novizi che degli studenti;
- d) i Primi Consiglieri delle case, uditi possibilmente i rispettivi Superiori;
- e) l'Economo provinciale;
- f) i Direttori dei collegi preparatori;
- g) i Prefetti degli studi sia provinciale che locale;
- h) gli Insegnanti dei collegi;
- i) lo Zelatore delle Missioni;
- j) i Direttori e gli Amministratori dei periodici.

226. Spetta pure al Consiglio provinciale:

- a) designare i conventi per il noviziato e le altre sedi di formazione, salva l'approvazione di chi ne ha il diritto;
- b) dispensare un convento o l'altro per ciò che riguarda la disciplina religiosa, ma non oltre tre mesi;
- c) accettare la rinuncia ad un ufficio la cui provvisione spetta al Consiglio stesso o anche al Capitolo provinciale, fuori del Capitolo stesso, eccettuata la rinuncia del Provinciale e del Socio e Sostituto al Capitolo generale;
- d) designare i successori ai medesimi uffici vacanti;
e eleggere i Superiori di una casa recentemente eretta;
- f) trasferire i Superiori locali, se il bene della Provincia lo esige, da un convento all'altro, a norma del n. 161 delle Costituzioni;

g) privare del loro ufficio, a norma del diritto, i Superiori, il Maestro dei novizi e degli studenti e i Primi Consiglieri delle case;

h) presentare all'approvazione del Definitorio il cooperatore del Postulatore generale;

i) concedere il permesso che i religiosi insegnino nelle scuole pubbliche o assumano un altro incarico abituale fuori delle nostre case, salve sempre le esigenze della vita comune.

227. Quando si tratta di designazione, rimozione, privazione di ufficio, il Consiglio provinciale deve essere al completo.

228. Il Consiglio può dirimere le questioni col parere espresso a voce, a meno che nel nostro diritto non sia stabilito che la cosa sia decisa a voti segreti, oppure lo richieda uno dei Consiglieri. Nei casi più urgenti, o quando si tratta di cose di poca importanza ed è difficile convocare il Consiglio, quando si tratta di richiedere soltanto il consiglio, il parere può essere espresso per telefono o per lettera³.

229. Il Provinciale con voto deliberativo del Consiglio nomini un segretario che annoti accuratamente e fedelmente in un libro apposito gli atti del Consiglio.

229 bis. Per il governo della Curia provinciale, dove lo si ritenga opportuno, il Superiore provinciale, col consenso del suo Consiglio, potrà nominare un religioso che, come un superiore locale, e dipendendo dal Provinciale, prenderà cura dei religiosi destinati al servizio della Curia provinciale.

230. Il Consiglio plenario, istituito a norma del n. 209 delle Costituzioni, sia convocato dal Provinciale, udito il Consiglio, nel tempo e nel luogo opportuno. Quanto alla frequenza, allo scopo del convegno e al diritto di prendervi parte, si osservino le determinazioni del Capitolo provinciale. Le questioni da trattarsi siano programmate tempestivamente dal Consiglio e siano comunicate ai partecipanti. Tutti i religiosi hanno il diritto di proporre suggerimenti.

³ Cfr. can. 127.

IV. Le Conferenze dei Superiori

231. Per promuovere la comunicazione e la cooperazione tra le Province e gli altri territori dell'Ordine, il Definitorio istituisca le Conferenze dei Superiori, uditi i religiosi interessati.

232. Le Conferenze sono regolate da propri statuti approvati dal Definitorio.

233. Le Conferenze hanno autorità, dietro consenso del Definitorio, di emanare norme obbligatorie solo per le case e per le iniziative interprovinciali.

234. Il Preposito Generale potrà convocare le Conferenze e presiederevi direttamente o per mezzo di un altro. Conviene assai che il Preposito Generale e i Definitori talvolta vi prendano parte.

È pure opportuno che il Preposito e il Definitorio ascoltino volentieri le Conferenze dei Superiori per le questioni che le riguardano.

CAPITOLO 5: IL GOVERNO LOCALE

I. Il Superiore locale e il suo Consiglio

235. Il Superiore locale viene eletto per un triennio. Può essere confermato con elezione ordinaria per il triennio immediatamente successivo anche nella stessa casa; non però per un terzo nella stessa casa, salva la facoltà del Definitorio di concedere la postulazione.

236. Il Superiore prenda quanto prima possesso personalmente del suo ufficio; se non lo fa dopo due mesi da quando ha ricevuto la notizia ufficiale dell'elezione, il Consiglio provinciale provveda opportunamente.

237. Per fomentare maggiormente lo spirito di famiglia, il Superiore informi debitamente il Capitolo circa la vita e l'attività del convento e così pure lo ascolti nelle questioni più importanti.

238. Quando il Superiore e il Primo Consigliere sono assenti o impediti, presiederà alla casa il Consigliere provinciale, se c'è, o altrimenti il padre più anziano per professione, a meno che in quest'ultimo caso il Superiore della casa non abbia disposto diversamente.

239. a) Nei conventi vi sia il Consiglio, che ordinariamente è composto dal Superiore e da due Consiglieri.

b) Se in un convento ci sono più di dieci religiosi capitolari, il Consiglio provinciale può aumentare convenientemente il numero dei Consiglieri della casa, ma non oltre i quattro.

c) Nei conventi dove non risiedono, oltre il Superiore, almeno quattro religiosi professi solenni con voce attiva e passiva, non vi saranno Consiglieri, ma il Capitolo vocale fungerà da Consiglio, a meno che per ragioni speciali il Consiglio provinciale non decida diversamente.

240. Se dal diritto è richiesto il consenso o il consiglio dei Consiglieri, il Superiore è tenuto a convocarli.

II. Capitolo conventuale

241. Al Capitolo conventuale spetta soprattutto:

a) trattare del progresso spirituale e apostolico della comunità, salvo il diritto del superiore;

b) a norma del diritto eleggere i Consiglieri, eccetto il primo, e l'economo;

c) decidere sull'amministrazione dei beni temporali entro i limiti della sua competenza.

242. a) Il Capitolo conventuale elegga un segretario, il quale abbia l'incarico di trascrivere fedelmente gli atti del Capitolo, che devono essere firmati dal superiore e dal segretario stesso.

b) È ufficio del Presidente e dei due Capitolari che gli sono più vicini fungere da scrutatori.

243. Oltre a quanto è prescritto dal diritto, si tenga presente quanto segue:

a) per decidere le questioni, si richiede la maggioranza dei voti, a meno che nel nostro diritto non sia stabilito diversamente;

b) se sorgono dubbi su qualche materia, spetta a tutto il Capitolo risolverli con maggioranza dei voti;

c) se i voti sono pari, il Presidente del Capitolo può dirimere la parità con il suo voto, a meno che non si tratti di elezioni o il nostro diritto non prescriva diversamente.

244. a) Tutti i capitolari hanno il diritto di essere convocati al Capitolo conventuale; se qualcuno venisse escluso, può ricorrere a norma del diritto¹.

b) Il superiore abbia cura che non manchi nessuno dei religiosi con diritto di voto, quando c'è da proporre qualche cosa di importante.

c) I capitolari convocati sono tenuti a partecipare al Capitolo, a meno che non ne siano legittimamente impediti.

CAPITOLO 6: L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI

245. Nell'amministrazione dei beni si promuova con impegno lo spirito di fraterna cooperazione.

a) Per attuare lo spirito di comunione e di partecipazione, il Definitorio e i Consigli provinciali possono prescrivere il modo in cui le Province devono concorrere all'economia dell'Ordine e le case all'economia della Provincia, osservando le norme emanate dal Capitolo generale o provinciale.

b) Per favorire in questo campo lo spirito di reciproca fiducia, procurino i Superiori che i religiosi siano opportunamente informati

¹ Cfr. can. 166.

dello stato economico e della amministrazione dei beni nelle case, nelle Province e nell'Ordine.

c) I Superiori e i Consigli ascoltino il parere degli economisti nel prendere decisioni di ordine amministrativo.

246. I Superiori e i loro Consigli hanno il diritto e il dovere di controllare ed esaminare accuratamente tutto ciò che concerne l'amministrazione dei beni, non esclusi i libretti di banca e altri documenti e strumenti del genere.

247. Gli economisti si adoperino diligentemente nel:

a) vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti, stipulando anche, se necessario e con la licenza della persona competente, contratti di assicurazione;

b) curare che la proprietà dei beni sia messa al sicuro in modi validi civilmente;

c) preparare accuratamente e rinnovare periodicamente l'inventario dei beni mobili o immobili, affidati alla loro amministrazione;

d) tenere bene ordinati i libri delle entrate e delle uscite e conservare in archivio i documenti e gli strumenti, che riguardano i diritti di proprietà, e tutto ciò che si riferisce all'amministrazione dei beni;

e) percepire a tempo debito i redditi e i proventi dei beni, ma anche pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti per un mutuo e per altra causa, e provvedere opportunamente la restituzione dello stesso capitale;

f) gli economisti tengano ben presenti le prescrizioni sia del diritto canonico che civile circa l'amministrazione dei beni e le osservino scrupolosamente².

248. I Superiori Maggiori con i loro Consigli evitino di contrarre debiti e non permettano che ne vengano contratti, a meno che non consti con certezza che gli interessi potranno essere pagati con i redditi normali e che entro un congruo periodo di tempo il capitale potrà essere restituito per mezzo della legittima ammortizzazione.

² Cfr. can. 1284.

249. Per la validità dell'alienazione e di qualunque negozio, da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo Consiglio. Se si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla S. Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della S. Sede stessa³.

250. Quando è richiesto il permesso o il consenso dell'autorità superiore, bisogna che ci sia prima il consenso degli altri enti inferiori (Capitolo locale, Consiglio provinciale) e se ne rediga l'atto autentico da allegare alla richiesta che si presenta all'autorità superiore.

251. a) Se una persona giuridica ha contratto debiti e oneri anche con licenza dei Superiori, è tenuta essa stessa a risponderne in proprio.

b) Se un religioso con licenza del Superiore ha contratto debiti e oneri sui beni propri, ne deve rispondere personalmente; se invece, per mandato dei Superiori, ha concluso affari della casa, della Provincia e dell'Ordine, dovranno risponderne rispettivamente la casa, la Provincia e l'Ordine.

c) Se li ha contratti un religioso senza alcuna licenza dei Superiori, è lui stesso, e non la persona giuridica, a doverne rispondere.

d) Rimanga tuttavia fermo che si può sempre intentare un'azione contro colui il cui patrimonio si è in qualche modo avvantaggiato in seguito a quel contratto⁴.

252. Il denaro messo presso istituti bancari sia intestato rispettivamente all'Ordine, alla Provincia o alla casa, depositando almeno due firme, cioè dell'economista e poi del superiore o di un altro religioso da lui designato. Se in qualche nazione ciò non è possibile, spetta al Consiglio provinciale emanare norme opportune.

³ Cfr. can. 638, 3.

⁴ Cfr. can. 639, 1-4.

I. L'amministrazione generale

253. a) Con la cooperazione di tutte le Province, bisogna curare che il Definitorio abbia mezzi economici sufficienti per provvedere in modo adeguato alle necessità della Curia generalizia, delle diverse istituzioni dipendenti da essa e per promuovere opportune iniziative per il bene comune e l'espansione dell'Ordine.

b) Spetta al Definitorio, tenuto conto dello stato economico di ciascuna Provincia e udito il Consiglio provinciale, determinare la parte delle entrate o una quota con cui ogni provincia deve annualmente contribuire alle spese generali dell'Ordine, osservando la proporzione e l'equità.

c) Quando le Province e altre Circoscrizioni ottengano qualche beneficio straordinario per vendite, eredità o altri titoli, il Definitorio generale stabilirà, ascoltato il Consiglio provinciale e in dialogo con esso, la percentuale da destinare al Centro dell'Ordine per le necessità e iniziative dell'Ordine.

d) Il Definitorio sarà tenuto al corrente dello stato economico delle Province, sia mediante le informazioni puntuali e precise di cui si parla nel n. 260 a e c delle Norme applicative, sia in occasione della visita alla Provincia (NA 218).

254. Il Definitorio, per quanto può e secondo i casi, venga incontro con i beni dell'Ordine alle necessità di quelle Province che soffrono povertà o intraprendono iniziative che richiedono speciali sussidi. Procuri pure che qualche parte dei redditi sia destinata alle missioni.

255. In spirito di fraterna solidarietà le Province, se la loro condizione economica lo permette, contribuiscano spontaneamente al bene comune dell'Ordine anche oltre la tassa imposta dal Definitorio.

256. Inoltre conviene che sia istituito un «fondo» centrale per aiutare i monasteri poveri, col concorso di tutto l'Ordine per mezzo di offerte volontarie. Le Province e i monasteri siano adeguatamente informati ogni anno della consistenza di questo «fondo» e delle distribuzioni fatte.

257. a) Spetta all'Economo generale richiedere alle Province una relazione sul loro stato economico e riferirne al Definitorio.

b) Ogni sei mesi l'Economo generale dia relazione al Definitorio sulla situazione economica dell'Ordine.

c) In occasione del Definitorio straordinario, l'Economo generale dia relazione sulla situazione economica dell'Ordine.

II. L'amministrazione provinciale

258. Per coordinare l'amministrazione dei beni a vantaggio di tutta la Provincia, spetta al Consiglio provinciale:

a) imporre tasse ai conventi per il sostentamento delle case di formazione e per le altre spese destinate al bene comune della Provincia, salva la proporzione e l'equità;

b) trasferire beni mobili da un convento all'altro, dopo aver udito il Capitolo del convento da cui son presi, ogni volta che il bene comune lo esiga;

c) togliere a qualche convento rendite superflue e anche la proprietà di beni immobili e destinarli al bene della Provincia, dopo aver interpellato il Capitolo conventuale;

d) promuovere iniziative per aiutare le missioni sia della propria Provincia che di tutto l'Ordine;

e) emanare norme particolari per l'amministrazione dei periodici, delle associazioni che si trovano nell'ambito dei nostri conventi o delle nostre chiese, ecc., salvo il diritto comune e le ordinazioni emanate in materia dal Definitorio.

259. a) L'Economo provinciale cerchi di trattare con gli Economi locali, scambiando i pareri con loro, affinché con l'unione delle forze venga promosso con efficacia il bene sia della Provincia che delle singole case.

b) Spetta pure a lui vigilare che gli Economi locali compilino accuratamente gli inventari e li rinnovino periodicamente, e così pure di provvedere che i medesimi mandino tempestivamente le loro relazioni periodiche alla procura provincializia.

260. a) Ogni sei mesi l'Economo provinciale presenti al Consiglio una relazione documentata sull'amministrazione che gli è stata affidata. Ogni anno poi informi opportunamente le comunità sulla situazione economica della Provincia, con l'approvazione del Consiglio.

b) All'inizio del Capitolo provinciale si dia ai Capitolari una relazione sulla situazione economica della Provincia, preparata dall'Economo e approvata dal Consiglio.

c) Ogni tre anni sia inviata all'Economo generale la relazione sulla situazione economica della Provincia già presentata al Capitolo provinciale.

III. L'amministrazione locale

261. L'Economo del convento sia eletto dalla Comunità, su proposta del superiore. Ma se si tratta di conventi che in parte notevole sono sostenuti con i beni della Provincia, l'Economo venga nominato dal Consiglio provinciale, dopo avere interpellato la comunità.

262. I principali atti di ordinaria amministrazione sono:

a) le spese per il vitto, il vestito, i viaggi e l'onesto sollievo dei religiosi;

b) le spese per la manutenzione della casa e della chiesa;

c) le spese per una buona conservazione dei beni mobili e immobili;

d) gli atti per percepire i redditi e i proventi dei beni, a meno che non si tratti di intentare una causa legale;

e) le spese per pagare agli operai il giusto salario;

f) le spese per le tasse, le imposte, ecc.;

g) le spese per quelle opere e attività che, tenendo conto dello scopo del convento, sono ritenute ordinarie dal Consiglio provinciale.

263. a) Non si incominci la costruzione di un edificio né si modifichi notevolmente, senza il previo progetto di un architetto, dettagliatamente descritto e accompagnato dal preventivo della spesa e inoltre con l'esame accurato di tre religiosi esperti e di altri tre periti esterni, designati dal Superiore Maggiore. I membri di questo gruppo di esperti saranno nominati dal Consiglio provinciale o rispettivamente

dal Definitorio, a seconda che si tratti di edifici dipendenti immediatamente dalla loro rispettiva autorità.

b) Per apportare modifiche nell'edificio del convento o della chiesa che non siano di poco conto, è richiesto il consenso del Consiglio provinciale, salvo il dovere di ricorrere ai superiori competenti, secondo la quantità delle spese e la qualità del mutamento.

264. Spetta al Capitolo conventuale stabilire ogni anno sia la somma da spendere per la biblioteca comune, sia la parte di reddito da destinare alla carità o a particolari iniziative apostoliche. Questo però non impedisce che il superiore, nei limiti delle sue facoltà, possa fare opportune elargizioni per aiutare i poveri e per qualche eventuale giusta causa, secondo la consuetudine dei luoghi.

265. L'Economo del convento compili l'inventario dei beni almeno in duplice esemplare, uno dei quali va conservato nell'archivio del convento, l'altro va trasmesso all'Economo provinciale. Con grande cura raccolga e conservi nell'archivio tutte le scritture e documenti che riguardano i diritti di proprietà, gli oneri annessi a fondazioni e ogni altra cosa relativa all'amministrazione dei beni.

266. Quanto al salario dei dipendenti, nei nostri conventi non solo siano osservate le prescrizioni del diritto civile, ma anche le esigenze della giustizia e della carità.

267. a) L'Economo locale farà ogni mese al Consiglio della casa la relazione delle entrate e delle uscite, allegando i documenti comprovanti.

b) Due volte l'anno l'Economo farà la relazione al Capitolo conventuale sulla situazione economica del convento.

c) Ogni anno inoltre mandi una relazione all'Economo provinciale, usando il formulario approvato dal Consiglio provinciale.

268. Per intentare una causa allo scopo di tutelare o esigere la soddisfazione di un diritto, occorre la licenza del Consiglio provinciale. Per muovere una causa in foro civile ci si serva sempre di un procuratore secolare.

IV. Oneri ed elemosine di Messe

269. Tutti coloro a cui è affidata la cura delle Messe da celebrarsi, osservino fedelmente le prescrizioni del diritto comune. Tengan regolarmente ordinati i registri degli oneri e delle soddisfazioni⁵.

270. Nei conventi l'amministrazione delle Messe sia curata dall'Economo, a meno che il superiore, per motivi particolari, non affidi ciò a un altro religioso. Nella Provincia e nella Curia generalizia questo compito spetta rispettivamente all'Economo provinciale e generale.

271. I registri delle Messe del convento siano esaminati dal Consiglio una volta al mese. Gli Economi provinciali e generali ogni sei mesi presentino il libro degli oneri e delle soddisfazioni delle Messe rispettivamente al Consiglio provinciale e al Definitorio perché li esaminino.

272. Per accettare Messe fondate occorre il consenso del Capitolo conventuale e la licenza scritta del Provinciale. Tali oneri si ricevano con molta cautela, esprimendo sempre nel contratto di fondazione questa o altra simile clausola: «Se i frutti del capitale senza nostra colpa non vengono percepiti integralmente, saremo tenuti a celebrare le Messe solamente in proporzione agli interessi percepiti; e a niente saremo tenuti se non avremo niente. Inoltre il Provinciale avrà facoltà di ridurre il numero delle Messe, secondo le elemosine legittimamente in vigore nel luogo».

273. Le Messe fondate siano notate in uno speciale registro e gli oneri siano adempiuti con fedeltà.

Le fondazioni, anche quelle fatte verbalmente, siano messe per iscritto. Inoltre si conservi al sicuro una copia delle tavole di fondazione nell'archivio della Curia provinciale ed un'altra copia nell'archivio della comunità interessata⁶.

⁵ Cfr. can. 945-958.

⁶ Cfr. can. 1306.

274. È diritto e dovere dei Superiori Maggiori vigilare diligentemente affinché vengano adempiuti rettamente gli obblighi delle Messe, che le singole case o le Province si assumono. È anche loro diritto e dovere prendere visione, personalmente o tramite altri, dei libri degli obblighi e soddisfazioni di Messe, ogni anno e in occasione della visita pastorale⁷.

Il Superiore maggiore, come esecutore di tutte le pie volontà, deve vigilare, anche con la visita, perché le pie volontà siano adempiute⁸.

Il denaro e i beni mobili assegnati a titolo di dote della fondazione siano posti in luogo sicuro da approvarsi dal Superiore maggiore⁹, che deve esigere che i beni destinati alle cause pie siano collocati al sicuro¹⁰.

Rimanendo fermo il diritto della Sede Apostolica per la riduzione degli oneri delle Messe, per causa giusta e necessaria¹¹, il Superiore maggiore potrà ridurre gli oneri delle Messe a causa della diminuzione dei redditi, se così era stato indicato espressamente nella scrittura della fondazione¹².

Il Preposito Generale può ridurre il numero delle Messe che si devono celebrare in virtù di legati o di altri titoli validi per se stessi (come sono le fondazioni autonome di Messe):

a) quando sono diminuiti i redditi e, fintantoché tale causa perduri, tenendo conto dello stipendio legittimamente in vigore nella diocesi, purché non vi sia persona obbligata e che possa essere efficacemente coatta a provvedere all'aumento dell'elemosina¹³;

⁷ Cfr. can. 957 y 958, 2.

⁸ Cfr. can. 1301, 1-2.

⁹ Cfr. can. 1305.

¹⁰ Cfr. can. 1302, 2.

¹¹ Cfr. can. 1308.

¹² Cfr. can. 1308, 2; cfr. NA 272.

¹³ Cfr. can. 1308, 3.

b) ha le stesse facoltà di ridurre gli oneri o legati di Messe che gravano su istituti ecclesiastici, se i redditi siano diventati insufficienti a conseguire convenientemente le finalità proprie della stessa istituzione¹⁴.

Al Preposito Generale compete inoltre la facoltà di trasferire per causa proporzionata gli oneri delle Messe in giorni, chiese o altari diversi da quelli stabiliti nelle fondazioni stesse¹⁵.

Per quanto si riferisce alle fondazioni non autonome devolute alle persone giuridiche dell'Ordine, si dichiara che l'“ampio spazio di tempo” della sua durata, previsto nel Can. 1303, § 1,2°, potrà considerarsi un tempo di 50 anni, a meno che la Conferenza Episcopale non abbia stabilito un altro periodo di tempo. Una volta scaduto il termine per cui la fondazione fu costituita, i beni delle fondazioni non autonome, affidate all'Ordine, andranno alla stessa persona giuridica, a meno che il Consiglio provinciale o il Definitorio determinino che siano destinati a coprire le necessità della Provincia o dell'Ordine.

275. Il Definitorio potrà emanare delle norme per le Messe che non possono essere celebrate nei conventi, in modo che queste siano trasmesse all'Economo provinciale e dalle Province all'Economo generale perché anche le elemosine delle Messe siano distribuite equamente tra i conventi e ritornino a beneficio di tutto l'Ordine.

276. Nel procurare e trasmettere elemosine di Messe, sia evitata qualsiasi forma di traffico¹⁶.

¹⁴ Cfr. can. 1308, 5.

¹⁵ Cfr. can. 1309. Si veda a questo riguardo NA 275.

¹⁶ Cfr. can. 947.

EPILOGO

Le Costituzioni e le Norme applicative devono corroborare l'ideale della nostra vita, conferendoci continuamente una rinnovata energia nel quotidiano sforzo verso la perfezione della carità. Cerchiamo perciò di conoscerle, meditarle, farne argomento di dialogo fraterno nelle riunioni di comunità, perché possiamo vivere in conformità con esse.

I Consigli provinciali determinino il modo concreto perché i nostri religiosi possano più fruttuosamente conoscere e mettere in pratica le Costituzioni e le Norme applicative. Comunque, almeno una volta all'anno, siano lette comunitariamente insieme con la Regola.

(NOTA: La nuova formulazione dei numeri 229 bis, 253, 273 e 274 delle Norme Applicative è stata approvata dal Capitolo Generale del 2015).

FORMULA PER LA PROFESSIONE DI FEDE

che i Superiori devono emettere dinanzi al Capitolo o al Superiore da cui hanno ricevuto la nomina, oppure un suo delegato:

Io N.N.

con ferma fede credo e professo
tutte e singole le verità che sono contenute
nel Simbolo di Fede, cioè:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
Unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture,
è salito al cielo,
siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti
e il suo regno non avrà fine

Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita
e procede dal Padre e dal Figlio.

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa,
una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen.

Abbraccio e ritengo fermamente
tutte e singole le verità
che circa la dottrina della Fede e dei costumi
sono state dalla Chiesa
o definite o dichiarate col magistero ordinario,
come da essa sono proposte,
soprattutto quelle che riguardano
il mistero della Santa Chiesa di Cristo,
i suoi Sacramenti
e il Sacrificio della Messa,
e il Primato del Sommo Pontefice.

(AAS 69 [1967] 1058)

2. Metodo di rilettura personale e comunitaria

I. Lectio

Lettura personale del testo

1. Osserva ciò che il testo dice a proposito del Capitolo generale: partecipanti, compiti, strutture (CC 167-172; NA 179-191).
2. Analizza le disposizioni relative alla figura del Preposito Generale (CC 173-176, 178; NA192-194) e del Vicario Generale (CC 177-178), come pure allo stemma dell'Ordine (NA 195).
3. Metti in ordine le norme che riguardano il Definitorio (CC 179-186; NA 196-198), i religiosi della Curia generalizia: membri del governo (CC 189-192) e altri ufficiali (NA 201-202), e altre disposizioni in proposito (NA 203-205).
4. Prendi nota delle disposizioni relative al Definitorio straordinario (CC 187-188; NA 199-200).
5. Presta attenzione a ciò che il testo dice sul Capitolo provinciale: preparazione, partecipanti, compiti, modalità di svolgimento (CC 193-198; NA 206-217).
6. Che cosa sottolinea il testo sulla figura del Superiore provinciale (CC 199-203; NA 218-223), nonché del Vicario provinciale (CC 203) e del Delegato provinciale (NA 220)?
7. Come viene descritto nel testo il Consiglio provinciale (CC 204-209; NA 224-230)?
8. Qual è lo scopo e il modo di funzionamento delle Conferenze dei Superiori (NA 231-234)?

9. Come si articolano nel testo le norme sul governo locale nelle sue due forme: quella del servizio del Superiore locale e del suo Consiglio (CC 210-215; NA 235-240) e quella del Capitolo conventuale (CC 216-218; NA 241 -244)?
10. Esamina le prescrizioni della nostra legislazione sull'amministrazione dei beni (CC 219-229; NA 245-276), e raccogli fra le altre le indicazioni relative alla figura dell'Economo (generale, provinciale e del convento).

II. Meditatio

Prima riunione comunitaria

1. Si invita ora alla lettura dell'*Introduzione* che si trova nella terza parte della scheda.
Per una migliore comprensione, potrà essere d'aiuto la conoscenza del contesto in cui è nato il testo; se possibile, confronta il testo dei cap. III.4-7 delle Costituzioni (CC 167-229) e dei cap. III.3-6 delle Norme Applicative (NA 179-276) sul Governo dell'Ordine (Governo generale, provinciale e locale) con i nn. 26-49 e 81-218 del cap. 5 (Il governo dell'Ordine) e con il cap. 7 (L'amministrazione dei beni) dei *Decreti* del Capitolo Speciale OCD del 1968.
2. Dialogo comunitario per approfondire la comprensione pratica del testo. Alcune domande per aiutare nel lavoro:
 - a. *Confronto con la nostra vita*
 1. Come ti collochi – anche affettivamente – rispetto al tema del governo ai diversi livelli dell'Ordine? Ti sembra che i Capitoli della tua Circostrizione siano segni di unità nella carità, in cui vengono esercitati il discernimento e la collegialità nelle decisioni e nelle scelte delle priorità per l'evangelizzazione? Le elezioni e le decisioni vengono realizzate in modo libero e

responsabile, con trasparenza? Ci si preoccupa dell'integrazione delle nuove generazioni nella vita e nelle decisioni della Circoscrizione?

2. I beni materiali vengono amministrati nella tua comunità e Circoscrizione secondo le indicazioni delle nostre leggi? Come vive la tua comunità la partecipazione nell'amministrazione dei beni? Esiste una condivisione fraterna e solidale secondo le necessità di ciascuno e con gli altri conventi dell'Ordine? Vi è testimonianza profetica di povertà nell'amministrazione dei beni, anche come aiuto concreto e apertura alle necessità dei più poveri dell'ambiente in cui vivi?

b. Confronto con la situazione del mondo e della Chiesa

1. Ritieni che il sistema di governo, così come appare nelle Costituzioni, risponda ai bisogni attuali della nostra vita consacrata e dell'evangelizzazione? Le strutture di governo delle comunità e Circoscrizioni dell'Ordine sono sufficientemente agili perché il servizio dell'autorità sia profezia feconda nella Chiesa?
2. La pluralità delle culture invita i Superiori a prestare attenzione alla diversità (cfr. EG 13-131), nonché all'accoglienza e all'ascolto di ognuno dei religiosi, sia a livello locale che regionale o di tutto l'Ordine, senza perder di vista l'essenziale del carisma. Come vengono vissute queste dimensioni nella tua comunità/Circoscrizione? Percepisci una salutare tensione tra la ricchezza della cultura locale e il carisma di tutto l'Ordine?

III. Oratio-Contemplatio

Pregiera personale

1. Intercedi e ringrazia oggi dinanzi al Signore per ciascuno dei nostri Superiori generali, provinciali e locali e

per gli economi. Invoca su di loro lo Spirito Santo perché esercitino la loro funzione e il loro ufficio con fedeltà al Vangelo e al nostro carisma. Prega anche per gli impiegati e i collaboratori che dipendono dalla nostra comunità.

2. “Cinque passeri, non si vendono forse per due soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio” (Lc 12,6). “Guardate gli uccelli del cielo: non seminano né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre” (Mt 6,26). Contempla il Signore e il suo agire rispetto ai beni della terra, in modo che il Suo sguardo sia oggi il tuo sguardo.
3. Adora Cristo che si è fatto povero, arricchendoci con la sua povertà. “Non serve una povertà teorica, ma una povertà che si impara toccando la carne di Cristo povero, negli umili, nei poveri, nei malati, nei bambini” (Papa Francesco).
4. La tua vita di preghiera influisce sul modo di organizzare economicamente la comunità? Chiediti davanti al Signore se amministriamo i beni con fedeltà al nostro carisma e alla nostra missione, e se lo facciamo con giustizia, fraternità, trasparenza. Ascolta nella preghiera la voce – il grido – dei fratelli bisognosi, che mancano dei beni che noi amministriamo.
5. Esamina oggi la tua coscienza su questi atteggiamenti personali: la solidarietà, la condivisione, la carità, la sobrietà, la giustizia e la gioia nell’adeguarsi all’essenziale...
6. Suggeriamo una lettura orante di alcuni paragrafi dell’enciclica *Laudato si'*, in cui vengono richieste ai cattolici una conversione (LS 216-221) e una spiritualità ecologiche (LS 222-225). Mettere questo in relazione con le nostre norme per l’uso e l’amministrazione dei beni.

Si può preparare una celebrazione comunitaria della Parola con testi della *Laudato si'*.

IV. Actio

Seconda riunione comunitaria

1. *Dalle Costituzioni alla vita:*

- a. La “cura del bene comune”, la “promozione della vitalità dell’Ordine”, la “cooperazione” (CC 173), la “vita in comunione di carità” (CC 201), l’edificazione dello “spirito di famiglia” (CC 210), sono alcuni degli obiettivi proposti nell’esercizio dell’autorità ai diversi livelli. Oltre all’applicazione delle leggi, quali altri mezzi dobbiamo utilizzare per conseguire questi obiettivi nelle nostre comunità?
- b. Come possiamo realizzare lo spirito delle Beatitudini (cfr. VC 33) nella gestione della proprietà comunitaria, sperimentando la fiducia nella Provvidenza del Padre ed evitando l’accumulo (NA 245)? Dovremmo prendere decisioni concrete per proteggere “la giustizia e la carità” (CC 219), specialmente nei confronti dei poveri?
- c. Pensi che sarebbe arricchente coinvolgere in alcune decisioni apostoliche della Comunità e della Circostrizione, le religiose e i laici che condividono il nostro carisma (Monache e OCDS), come pure coloro che si ispirano alla nostra spiritualità? Come fare questo?

2. *Dalla vita alle Costituzioni:*

- a. Ritieni che il testo costituzionale qui considerato, rispetto al governo del nostro Ordine (principi generali, governo generale,

provinciale e locale) sia omogeneo e completo? Quali modifiche proporresti?

- b. Proporresti qualche correzione sul tema della gestione della proprietà, specialmente in relazione con l'esemplarità di Cristo povero (cfr. VC 21) e col tema della giustizia e della carità?

I contributi alla sezione "Actio" devono essere raccolti per iscritto e trasmessi al Consiglio della Circoscrizione, che elaborerà una sintesi dei lavori delle comunità e la invierà alla Commissione internazionale (e-mail: constocd@gmail.com) nel mese di luglio del 2018.

3. Introduzione ai cap. III.4-7 delle Costituzioni

STRUTTURA DEI QUATTRO CAPITOLI

I quattro capitoli (rispettivamente IV, V, VI e VII) appartengono alla parte III delle *Costituzioni*, dedicata al governo dell'Ordine, e seguono i tre capitoli di carattere generale, che trattano della struttura organica dell'Ordine (I), del diritto proprio (II) e degli uffici (III). Lo schema della divisione della materia in tutti e quattro i capitoli è basato sui tre livelli del governo nell'Ordine: generale, provinciale e locale. Le norme trattano della struttura del governo (fondata sul sistema sessennale e triennale), dei suoi organi e delle procedure che servono per poter dirigere efficacemente e promuovere la vita e la missione delle comunità, delle Province e di altre Circoscrizioni e di tutto il Carmelo Teresiano nella Chiesa e nel mondo.

Il capitolo IV, composto da ventisei numeri (167-192) e completato da ventisette numeri delle *Norme applicative* (179-205), parla degli organi del governo generale e dei loro compiti: il Capitolo generale (CC 167-172; NA 179-191), il Preposito Generale (CC 173-178; NA 192-195), il Definitorio (CC 179-188; NA 196-198) e il Definitorio straordinario (CC 188; NA 199-200). Gli ultimi numeri del capitolo trattano degli ufficiali della Curia Generalizia (CC 189-192; NA 201-205).

Il capitolo V, composto da diciassette numeri (193-209) e completato da ventinove numeri delle *Norme applicative* (206-234), si sofferma sugli organi del governo provinciale e sui loro compiti: il Capitolo provinciale (CC 193-198; NA 206-217), il Superiore provinciale (CC 199-203; NA 218-223), il Consiglio provinciale (CC 204-209; NA 224-230) e il Consiglio plenario (C 209; NA 230). Gli ultimi quattro numeri delle *Norme applicative* trattano delle Conferenze dei Superiori (231-234).

Il capitolo VI, composto da nove numeri (210-218) e completato da dieci numeri delle *Norme applicative* (235-244), tratta degli organi del governo locale e dei loro compiti: il Superiore locale e il suo consiglio (CC 210-215; NA 235-240) e il Capitolo conventuale (CC 216-218; NA 241-244).

L'ultimo capitolo (VII), composto da undici numeri (219-229) e completato da trentadue numeri delle *Norme applicative* (245-276), è dedicato all'amministrazione dei beni nell'Ordine. Dopo le norme di carattere generale (CC 219-226; NA 245-252) seguono le prescrizioni riguardanti l'amministrazione generale (CC 227; NA 253-257), l'amministrazione provinciale (C 228; NA 258-260), l'amministrazione locale (CC, 229; NA 261-268) e gli oneri di Messe e le offerte date per la loro celebrazione (NA 269-276).

COMMENTO AL CAPITOLO IV

Il Capitolo generale (CC 167-172; NA 179-191)

Il Capitolo generale, che ha nell'Ordine la suprema autorità (can. 631 § 1, CC 167), viene distinto in ordinario e straordinario. Il primo viene celebrato ogni sei anni, convocato dal Preposito Generale in data e luogo stabiliti dal Definitorio (CC 167); invece, il secondo viene celebrato nel caso della vacanza dell'ufficio di Preposito Generale entro il primo triennio dalla celebrazione del Capitolo generale ordinario (lo convoca il Vicario generale) o nel caso di un motivo urgente (lo convoca il Definitorio, CC 171, 178). Il Capitolo generale ordinario, preparato sotto la direzione del Definitorio (NA 179), deve essere composto in modo da rappresentare l'intero Ordine, per risultare vero segno della sua unità nella carità (can. 631 § 1). Le nostre *Costituzioni* lo regolano nel n. 168. Tra i suoi compiti, oltre alle elezioni del Preposito Generale e dei Definitori (CC 186; NA 186-188, 190), vengono indicati, tra l'altro: la promozione della vitalità spirituale, dell'unità, dello sviluppo dell'Ordine e del suo continuo rinnovamento; l'esame delle questioni riguardanti il diritto proprio dell'Ordine e lo stato (l'erezione, la soppressione, la divisione e la modificazione) delle Province; la discussione sulla promozione delle

missioni; l'esame della relazione sulla vita dell'Ordine e sulla sua situazione economica, compresa la cooperazione in questo campo tra le Province e il centro dell'Ordine; l'emanazione delle norme secondo le quali, salvo il diritto comune, deve svolgersi il Capitolo generale (CC 170, NA 187). Le prescrizioni del diritto proprio regolano anche i diritti e i doveri dei capitolari (NA 184), l'organizzazione e lo svolgimento del Capitolo generale (CC 169; NA 180, 181, 182, 183), le procedure ed il modo di dirimere le questioni (NA 185, 189), la redazione degli atti del Capitolo generale e la loro conservazione (NA 191).

Il Preposito generale (CC 173-178; NA 192-194)

Il Preposito Generale è il Superiore supremo dell'Ordine che governa tutto l'Ordine, cura il suo bene comune, promuove la sua vitalità e l'unità, favorisce la cooperazione tra le Province e il centro dell'Ordine, ha diretta autorità su tutte le Province, i conventi e i religiosi, compie la visita pastorale nelle Province una volta nel sessennio personalmente o per mezzo di altri, ha il titolo di Priore del cenobio del Monte Carmelo, può aggregare, con il consenso del Definitorio, gli istituti di vita consacrata al nostro Ordine (CC 173, 176; NA 193-194). Gli altri suoi compiti vengono indicati nelle CC 176 e nelle NA 192. Egli resta in carica per sei anni e può essere rieletto a norma del n. 175 delle CC. Il nostro diritto proprio regola anche le questioni riguardanti i requisiti per l'elezione all'ufficio di Preposito Generale (CC 174), la vacanza di tale ufficio (CC 178) e prevede i casi in cui il Primo Definitore ricopre l'ufficio di Vicario Generale o gli altri Definitori fungeranno da Provicari (CC 177).

Il Definitorio (CC 179-186; NA 196-198)

Il Definitorio è un organo collegiale, formato dal Preposito Generale e da almeno quattro Definitori, al quale, fuori del periodo del Capitolo generale, compete la massima autorità nell'Ordine, a norma delle *Costituzioni* e delle *Norme applicative* (CC 179). In alcuni casi esso deve essere al completo (CC 184), invece negli altri si richiede almeno la presenza della maggior parte dei suoi membri (CC 183-184). Lo convoca il Preposito Generale (CC 183) ma in casi urgenti, di cui al n. 186 delle CC, lo può fare il

Vicario Generale. I compiti del Definitorio vengono indicati al n. 197 delle NA. In circostanze particolari il Definitorio può delegare temporaneamente le sue facoltà al Preposito Generale (NA 198).

I singoli Definitori aiutano il Preposito Generale nel suo ufficio e svolgono degli incarichi loro affidati (CC 180). Essi restano in carica per sei anni e possono essere rieletti a norma del n. 182 delle CC. I requisiti per l'elezione all'ufficio di Definitore sono determinati al n. 181 delle CC e n. 196 delle NA.

Il Definitorio straordinario (CC 187-188; NA 199-200)

Il Definitorio straordinario è un'adunanza – convocata dal Preposito Generale due volte durante il sessennio e composta dal Preposito Generale, dai Definitori, dai Provinciali e da alcuni delegati di altri territori, secondo le decisioni del Definitorio generale – che aiuta il Governo generale nell'espletare il suo servizio per il bene di tutto l'Ordine. Tra i suoi compiti vengono indicati i seguenti: favorire la reciproca comunicazione tra le Province e la Curia Generalizia e la cooperazione fra tutte le Province dell'Ordine, affrontare i più importanti problemi dell'Ordine (CC 187; NA 199), emanare decisioni e norme valide fino al prossimo Capitolo generale, cooperare alla preparazione del Capitolo generale (NA 200), accettare la rinuncia del Preposito Generale e giudicare della sua incapacità ad espletare il suo ufficio, privarlo dell'ufficio a norma del diritto (CC 188).

Gli ufficiali della Curia generalizia (CC 189-192; NA 201-205)

Il servizio efficace della Curia Generalizia per il bene di tutto l'Ordine richiede personale e strumenti adeguati. Il nostro diritto proprio indica: gli ufficiali maggiori eletti dal Definitorio, ossia il Procuratore generale, il Segretario generale e l'Economo generale (CC 189-192); gli altri ufficiali nominati dal Preposito Generale con il consenso previo del Definitorio: il Vicesegretario generale, il Segretario dell'informazione e della statistica, il Segretario per la formazione, il Segretario delle missioni, il Segretario per le monache, il Segretario per l'apostolato e l'Ordine Secolare, il Postulatore generale (cause dei Santi), l'Archivista generale (NA 201-203); il respon-

sabile del governo della Casa Generalizia (a modo di superiore locale, NA 204). Nella Casa Generalizia c'è l'Archivio dell'Ordine (NA 205).

COMMENTO AL CAPITOLO V

Il Capitolo provinciale (CC 193-198; NA 206-217)

Il capitolo provinciale viene distinto in ordinario e straordinario. Il primo viene celebrato ogni tre anni, convocato dal Superiore provinciale sei mesi prima del giorno stabilito per l'inizio, nel tempo e luogo stabiliti dal Consiglio provinciale (di cui occorre quanto prima informare il Definitorio), previa consultazione della Provincia (CC 193; NA 206a), invece il secondo viene celebrato nel caso della vacanza dell'ufficio di Superiore provinciale entro i primi diciotto mesi dall'elezione (lo convoca il Vicario Provinciale) per eleggere il nuovo Provinciale (CC 198). Il Capitolo provinciale ordinario, preparato dal Consiglio provinciale (NA 207), deve essere celebrato nei due mesi che precedono o seguono la scadenza del triennio, ma non oltre il mese di luglio, entro l'anno che precede immediatamente il Capitolo generale (NA 206b). La sua composizione viene regolata dal n. 194 delle CC.

Tra i suoi compiti, oltre alle elezioni del Superiore provinciale, dei Consiglieri provinciali, dei Superiori, del socio e del suo sostituto per il Capitolo generale (CC 195b-c), vengono indicati: la cura della situazione spirituale e materiale della Provincia, l'emanazione – nei limiti della sua competenza – delle opportune Ordinazioni (che devono essere notificate al Definitorio), la decisione sul numero dei Superiori locali e dei delegati che partecipano al Capitolo e sul modo e il tempo dell'elezione dei delegati (CC 195a; NA 208), la determinazione di un altro modo per eleggere il Provinciale (CC 197). Le prescrizioni del diritto proprio regolano anche i diritti e i doveri dei capitolari (NA 209), l'organizzazione e lo svolgimento del Capitolo provinciale (NA 210, 211, 216), le procedure ed il modo di dirimere le questioni (CC 196; NA 212, 217), la previa consultazione dei religiosi per l'elezione del Superiore provinciale (NA 213-214), la vacanza dell'ufficio di Superiore

provinciale durante il Capitolo generale (CC 198), l'elezione del Superiore provinciale fatta da tutti i religiosi che hanno voce attiva (NA 215).

Il Superiore provinciale (CC 199-203; NA 218-223)

Il Superiore provinciale governa tutta la Provincia, possiede le facoltà conferite dal diritto universale ai Superiori Maggiori e agli Ordinari (CC 199), anima e coordina la vita e l'attività della Provincia, cura che tutti i religiosi vivano e collaborino in comunione di carità, promuove la vita fraterna e il bene spirituale delle singole case, ha un costante contatto con le comunità, almeno una volta nel triennio compie la visita pastorale di tutti i conventi della Provincia, visita spesso personalmente tutte le comunità – specialmente le case di formazione partecipando per alcuni giorni alla loro vita comunitaria, cura l'unione tra la Provincia e il centro dell'Ordine, cerca di cooperare alla buona riuscita delle iniziative prese dal Preposito generale e dal Definitorio per il bene dell'Ordine, promuove lo spirito di unione e di collaborazione con i Vescovi diocesani (CC 201; NA 218), governa i monasteri delle monache a lui soggetti (NA 217), può nominare il suo Delegato per i conventi in un territorio lontano ed assegnargli due Consiglieri (NA 220), può mandare i religiosi in missione e richiamarli (NA 221), concede ai religiosi – dopo aver avuto il giudizio scritto dei censori – di pubblicare libri ed altri scritti (NA 223). Egli resta in carica per tre anni e può essere rieletto a norma del n. 201 delle CC.

Il nostro diritto proprio regola anche le questioni riguardanti i requisiti per l'elezione all'ufficio di Superiore provinciale (CC 200), la vacanza di tale ufficio e prevede i casi in cui il Primo Consigliere ricopre l'ufficio di Vicario Provinciale o gli altri Consiglieri fungeranno da Vicari (CC 203).

Il Consiglio provinciale (CC 204-208; NA 224-230)

Il Consiglio provinciale è un organo collegiale, formato dal Superiore provinciale e da quattro Consiglieri provinciali, al quale, fuori del periodo del Capitolo provinciale, compete la massima autorità nella Provincia, a norma delle *Costituzioni* e delle *Norme applicative* (CC 204). In alcuni casi esso deve essere al completo (CC 208; NA 227), invece negli altri si richiede

almeno tre dei suoi membri (CC 208). Lo convoca il Superiore provinciale (CC 207). I compiti del Consiglio provinciale vengono indicati nei nn. 225-226 delle NA. Le stesse norme regolano anche il modo di esprimere l'opinione dal Consiglio provinciale nei casi ordinari e in quelli urgenti (NA 228).

I singoli Consiglieri provinciali aiutano il Superiore provinciale nel suo ufficio e possono svolgere degli incarichi loro affidati per promuovere la vita e l'attività della Provincia (CC 206). Essi restano in carica per tre anni e possono essere rieletti a norma del n. 205 delle CC. I requisiti per l'elezione all'ufficio di Consigliere provinciale sono determinati al n. 205 delle CC e n. 224 delle NA.

Il Consiglio plenario (CC 209; NA 230)

Il Consiglio plenario può essere istituito dal Capitolo provinciale per tutta o per una parte della Provincia per promuovere la mutua comunicazione e cooperazione tra le case e la vitalità di tutta la Provincia (CC 229). Lo stesso Capitolo deve anche determinare la frequenza, lo scopo del raduno e il diritto di parteciparvi. Il Consiglio plenario viene convocato dal Superiore provinciale, dopo aver udito il Consiglio provinciale, e viene celebrato secondo il programma stabilito dal Consiglio provinciale (NA 230).

Le Conferenze dei Superiori (NA 231-234)

La comunicazione e la cooperazione tra le Provincie e gli altri territori dell'Ordine possono essere promosse anche dalle Conferenze dei Superiori che vengono istituite dal Definitorio, dopo aver udito i religiosi interessati (NA 231). Nell'Ordine esistono attualmente diverse Conferenze dei Superiori. Esse regolano la loro attività da statuti approvati dal Definitorio (NA 232) e, con il consenso dello stesso Definitorio, possono dare norme vincolanti per le questioni e iniziative interprovinciali (NA 233). Conviene che ci sia una collaborazione fraterna tra le Conferenze e il Governo generale (NA 234).

COMMENTO AL CAPITOLO VI

Il Superiore locale (CC 210-214; NA 235-239)

Il Superiore locale ha cura diretta di una comunità e dei singoli religiosi, promuove lo spirito di famiglia (informando il Capitolo sulla vita e l'attività del convento e ascoltandolo nelle questioni più importanti), dirige la vita fraterna e apostolica in servizio di carità (CC 210; NA 237), ha la facoltà – per giusta causa – di dispensare i singoli religiosi della comunità e se stesso dalla disciplina della vita quotidiana e può anche – per grave motivo e raramente – dispensare tutta la comunità da atti riguardanti la vita regolare (CC 213). Egli resta in carica per tre anni e può essere rieletto a norma del n. 235 delle NA.

Nel caso della vacanza dell'ufficio di Superiore locale o della sua assenza dalla casa, la comunità sarà governata dal Primo Consigliere in qualità di Vicario e se anche quest'ultimo è assente o impedito la reggerà il padre più anziano per professione religiosa oppure il religioso scelto dal Superiore del convento (CC 213; NA 238). Se il Superiore locale e il Primo Consigliere devono partecipare al Capitolo provinciale, il Capitolo conventuale deve eleggere un Vicario che governerà la comunità finché il nuovo Superiore locale o, in sua mancanza, il Primo Consigliere del convento (nominato dal Superiore provinciale con il consenso del Consiglio provinciale – NA 225d) non avrà preso possesso del proprio ufficio (NA 214). Il nuovo Superiore locale dovrebbe prendere personalmente quanto prima possesso del suo ufficio, ma se non lo fa entro due mesi dal giorno in cui ha ricevuto la legittima notificazione dell'elezione, spetta al Consiglio provinciale risolvere l'incertezza.

Il Consiglio locale (CC 215; NA 240)

In ogni comunità dev'esserci il Consiglio, composto ordinariamente dal Superiore locale e da due Consiglieri (il primo nominato dal Superiore provinciale con il consenso del Consiglio provinciale e il secondo eletto dal Capitolo locale – NA 225d, 240b) (CC 215; NA 239a). Il Consiglio provinciale può aumentare il loro numero, ma non oltre il numero di quattro, se in un

convento ci sono più di dieci capitolari. Se invece ci sono, oltre il Superiore locale, meno di quattro professi solenni con voce attiva e passiva, allora il Capitolo della comunità fungerà da Consiglio locale, a meno che per ragioni speciali il Consiglio provinciale non decida diversamente (NA 239a-b).

Le *Norme applicative* precisano che il Superiore locale deve convocare il Consiglio, se le norme giuridiche richiedono il suo consenso o l'opinione (240).

Il Capitolo conventuale (CC 216-218; NA 241-244)

Il Capitolo conventuale è un organo collegiale, formato dal Superiore locale e dai religiosi conventuali di voti solenni che hanno almeno voce attiva (CC 216), al quale spetta discutere e decidere sulle questioni più importanti del convento tra cui vengono indicati: trattare del progresso spirituale e apostolico della comunità, eleggere – a norma di legge – i Consiglieri (eccetto il primo), l'economista e il segretario, decidere sull'amministrazione dei beni temporali entro i limiti della sua competenza (CC 217; NA 241-242a). Il Superiore locale convoca il Capitolo conventuale e lo presiede. La convocazione del Capitolo conventuale è obbligatoria ogniqualvolta lo esiga la necessità o una ragionevole causa oppure quando lo richiedano i Consiglieri locali o la maggioranza dei capitolari (CC 218). Per quanto riguarda il modo di procedere, le questioni e i dubbi sorti intorno a qualche materia vengono decisi con la maggioranza dei voti dei capitolari presenti, a meno che non sia stabilito diversamente; la parità dei voti può essere risolta dal Superiore locale con il suo voto, a meno che non si tratti di elezioni o di approvazioni dei candidati (il noviziato, la professione religiosa, l'Ordine sacro) oppure le norme giuridiche non prescrivano diversamente (NA 243). Le *Norme applicative* parlano anche degli scrutatori (NA 243b), del diritto dei capitolari di essere convocati, del loro dovere di partecipare al Capitolo conventuale, della cura del Superiore locale che tutti i capitolari vi partecipino se vengono proposte delle questioni importanti (244).

COMMENTO AL CAPITOLO VII

L'Ordine, le Province e le Case, avendo la personalità giuridica, hanno anche la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali (can. 635, § 1; CC 220) per l'onesto sostentamento dei religiosi e per l'acquisto dei mezzi convenienti alle proprie attività apostoliche, religiose, caritative ed educative (ibid.), promuovendo con l'impegno lo spirito di comunione, di reciproca fiducia, di fraterna cooperazione e solidarietà al livello di tutto l'Ordine, delle Province e dei conventi (NA 245, 253-256, 258, 259, 261). Tali beni, in quanto beni ecclesiastici, sono retti dalle disposizioni del diritto universale (cann. 1254-1310, 634-640) e da quello proprio dell'Ordine (CC 221) e di cui il diritto e il dovere di amministrare compete ai Superiori e al loro Consiglio. L'amministrazione immediata, sotto la loro autorità, spetta agli economi (CC 222, 220, 227-229; NA 247).

Tutti gli amministratori devono diligentemente gestire i beni temporali tenendo conto delle esigenze della carità, della giustizia e della povertà propria dell'Ordine (CC 219) rispettando fedelmente tutto ciò che riguarda gli atti dell'amministrazione ordinaria e straordinaria (CC 223-225; NA 262), le pie volontà e le pie fondazioni (can. 1299-1310), il controllo e l'esame accurato di tutto ciò che concerne l'amministrazione dei beni (NA 246), la contrazione dei debiti (NA 248), l'alienazione e negozi simili (NA 249), le procedure prescritte (la licenza o il consenso; NA 250), la responsabilità per i debiti (NA 251), l'intestazione dei depositi bancari (NA 252), le costruzioni di edifici e le modifiche di un fabbricato già eretto (NA 263), gli stipendi dei dipendenti (NA 266), la presentazione delle relazioni sull'amministrazione dei beni (NA 257, 260, 267). Con particolare sollecitudine devono curare tutto ciò che riguarda gli oneri di Messe e le offerte date per la loro celebrazione tra cui le Messe fondate, la riduzione degli oneri, l'esame dei registri delle Messe (cann. 945-958, 1308-1310; NA 269-276; *Congregatio pro Clericis, Mos iugiter. Decretum quoad stipendia a sacerdotibus pro Missis celebrandis accipienda, regulae quaedam dantur*, 22.02.1991, in: AAS 83 (1991) 443-446).

BIBLIOGRAFIA

—R. ZUBIETA, *El derecho de los Carmelitas Descalzos. Comentario doctrinal y jurídico a las Constituciones de la Orden de Carmelitas Descalzos (1986)*, Monte Carmelo, Burgos 2008, pp. 309-416.

4. Preghiere

Ogni riunione inizierà con un'invocazione allo Spirito Santo e terminerà con una preghiera. Ne proponiamo alcuni modelli.

Preghiera per la nostra terra

Dio Onnipotente,
che sei presente in tutto l'universo
e nella più piccola delle tue creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza
tutto quanto esiste,
riversa in noi la forza del tuo amore
affinché ci prendiamo cura
della vita e della bellezza.

Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle
senza nuocere a nessuno.

O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.

Risana la nostra vita,
affinché proteggiamo il mondo e non lo depreliamo,
affinché seminiamo bellezza
e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori
di quanti cercano solo vantaggi
a spese dei poveri e della terra.

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo profondamente uniti
con tutte le creature
nel nostro cammino verso la tua luce infinita.

Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta
per la giustizia, l'amore e la pace

Laudato si', 246

Preghiera cristiana con il creato

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature,
che sono uscite dalla tua mano potente.
Sono tue, e sono colme della tua presenza
e della tua tenerezza.
Laudato si'!

Figlio di Dio, Gesù,
da te sono state create tutte le cose.
Hai preso forma nel seno materno di Maria,
ti sei fatto parte di questa terra,
e hai guardato questo mondo con occhi umani.
Oggi sei vivo in ogni creatura
con la tua gloria di risorto.
Laudato si'!

Spirito Santo, che con la tua luce
orienti questo mondo verso l'amore del Padre
e accompagni il gemito della creazione,
tu pure vivi nei nostri cuori
per spingerci al bene.
Laudato si'!


Signore Dio, Uno e Trino,
comunità stupenda di amore infinito,
insegnaci a contemplarti
nella bellezza dell'universo,
dove tutto ci parla di te.
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine
per ogni essere che hai creato.
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti
con tutto ciò che esiste.

Dio d'amore, mostraci il nostro posto in questo mondo
come strumenti del tuo affetto
per tutti gli esseri di questa terra,
perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te.

Illumina i padroni del potere e del denaro
perché non cadano nel peccato dell'indifferenza,
amino il bene comune, promuovano i deboli,
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo.

I poveri e la terra stanno gridando:
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce,
per proteggere ogni vita,
per preparare un futuro migliore,
affinché venga il tuo Regno
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza.
Laudato si'!
Amen.

Laudato si', 246



Casa Generalizia OCD
Corso d'Italia, 38
ROMA